

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO.4, D.LGS. 175/2016

S.E.S.A. S.p.A. (di seguito anche solo SESA o la Società) è una società per azioni il cui capitale è detenuto per il 51% dal Comune di Este. In quanto Società di diritto privato in controllo pubblico SESA è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 ("Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico") che detta disposizioni in materia di valutazione del rischio di crisi aziendale e di integrazione degli strumenti di governo societario.

SESA è una multiutility, snella, competitiva e tecnologicamente all'avanguardia.

Focalizzandosi strategicamente sull'innovazione continua e sullo sviluppo tecnologico degli impianti, dopo anni di ricerca e affermazione sui mercati, SESA può ritenersi tra le aziende più efficienti sul panorama nazionale nel recupero del rifiuto, grazie all'abilità di trasformazione dello scarto in risorse riutilizzabili. Selezione, trasformazione ed energia sono i tre riferimenti che caratterizzano questa realtà industriale.

SERVIZI AMBIENTALI

- Gestione impianto di compostaggio con produzione di compost di qualità;
- Gestione della discarica per rifiuti urbani non pericolosi;
- Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;
- Gestione impianto di selezione della frazione secca di rifiuti della raccolta differenziata;
- Gestione ecocentri;
- Progettazione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati;
- Gestione impianti di depurazione;
- Attività di sensibilizzazione alla raccolta differenziata;
- Gestione laboratorio analisi interno (chimico, chimico- fisico e microbiologico).

SERVIZI ENERGETICI

- Gestione impianti di produzione energia elettrica e termica da biogas e impianti fotovoltaici;
- Impianti di digestione anaerobica con produzione di biogas biometano;
- Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti e per il recupero energetico da fonti rinnovabili.

ATTIVITÀ SVOLTE ESTERNAMENTE

- Gestione degli Ecocentri;
- Raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati;
- Raccolta rifiuti speciali pericolosi e non;

- Spazzamento delle strade dai rifiuti urbani e servizi affini;
- Autotrasporto di merci per conto terzi;
- Servizi di raccolta di verde pubblico.

Mission:

“No waste! Ridurre il tasso di scarto globale tramite la trasformazione del rifiuto in energia e/o materia riciclata abbattendo al contempo la frazione inutilizzabile, nel pieno rispetto dell’ambiente, della Società e del nostro futuro...”.

Vision:

“Un ambiente ordinato, senza rifiuti, dove lo scarto ritorna materia prima sotto forma di prodotto lavorabile e/o energia, in ossequio al fondamentale principio chimico che in natura: nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma”.

Tratti Distintivi:

- eccellenza tecnologica;
- capacità di sperimentazione e adozione di migliorie innovative distintive;
- forte radicamento sul territorio;
- presenza di un azionariato differenziato e integrato (51% pubblico e 49% privato);
- capacità di incidere su tutta la filiera produttiva, che va dalla selezione/differenziazione del rifiuto fino alla relativa trasformazione in energia o semilavorati.

SESA intende difendere l’ambiente attraverso la ricerca e l’innovazione, avvicinando a piccoli passi la Società al sogno definibile: rifiuto zero. L’azienda ritiene che solo riducendo al minimo la percentuale di rifiuti destinati alla discarica si potrà fare qualcosa per ridurre l’autodistruzione del nostro ecosistema. Per riuscire in questo intento SESA reputa necessario che ogni Regione trovi un proprio equilibrio, fondato sulla raccolta differenziata e sugli impianti necessari allo smaltimento dell’irrecuperabile, lavorando al contempo per usare ogni parte del rifiuto.

Strategia:

SESA, in linea con mission, vision e valori aziendali, nel suo approccio multibusiness intende ritornare alla collettività di riferimento ogni beneficio ottenibile in termini di servizio, rispettando tutti i doveri dettati dal proprio spirito marcatamente pubblico. SESA fornisce servizi nell'ambito delle due macrofiliera del trattamento dei rifiuti e della relativa produzione di energia (biogas, teleriscaldamento, ecc.) grazie ad un impianto autonomo capace di trasformare gli scarti in nuove risorse e rimettere in moto il ciclo ambientale in un’ottica di efficienza ed efficacia dell’operato, qualità e convenienza del servizio, nonché sostenibilità ambientale.

SESA, a fronte degli ottimi risultati sin qui conseguiti e delle attestazioni di stima ricevute, intende proseguire lungo il percorso d’implementazione dei cicli produttivi, in modo da rispondere adeguatamente ad un fabbisogno inevitabilmente crescente di servizi. Secondo il management la rotta sopra indicata sarà perseguibile esclusivamente mediante:

- la valorizzazione della professionalità delle maestranze interne;
- il consolidamento di un know how all’avanguardia;

- il recepimento di ogni opportunità che la scienza e la tecnica moderna offrono per il miglioramento del funzionamento degli impianti;
- la diffusione a livello commerciale del Compost Terra Euganea;
- l'espansione del bacino di copertura del servizio di teleriscaldamento;
- l'aumento dei volumi di biogas prodotto per uso energetico e per produrre biometano per autotrazione.

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31.12.2021

a) Struttura del capitale sociale.

Alla data di approvazione della presente relazione il capitale sociale di SESA, interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 40.000.000,00, suddiviso in numero 800.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 50,00 ciascuna.

Come indicato all'articolo 6 del vigente statuto sociale:

- 1) Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di legge.
- 2) Il socio che intende cedere a terzi tutte o parte delle proprie azioni deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione del numero delle azioni che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC, alla società la quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, dare avviso della comunicata intenzione di cessione di azioni a tutti gli azionisti risultanti iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima della data di ricezione della comunicazione del socio venditore, allegando nel contempo la comunicazione del socio che intende cedere le proprie azioni.
- 3) I soci hanno facoltà di procedere, all'acquisto delle azioni al prezzo di cui sopra, in proporzione al numero delle azioni da essi rispettivamente detenute, dandone comunicazione scritta al socio venditore ed alla società entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato dalla società, specificando se si intende esercitare il diritto di prelazione.
- 4) Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto le azioni di eventuale loro spettanza e rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci, sempre in misura proporzionale alle azioni già possedute. In ogni caso, l'azionista sarà completamente libero di trasferire tutte o parte delle proprie azioni qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilito, siano decorsi novanta giorni dall'effettuata seconda comunicazione medesima senza che, nel frattempo, sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutte le azioni in vendita da parte degli altri soci.
- 5) In ogni caso, la partecipazione di soci diversi dai Comuni e/o Enti Pubblici non potrà superare il 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.
- 6) Con deliberazione dell'Assemblea, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di azioni anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni emesse in precedenza.
- 7) In caso di aumento del capitale sociale a qualsiasi titolo effettuato le azioni, salvo il disposto dell'art. 2441 quarto e quinto comma, del Codice Civile devono essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione al numero di azioni da loro possedute.
- 8) Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nel Registro delle Imprese competente e, se esistente, dopo che la stessa sia resa nota sul sito internet della Società o depositata presso la sede sociale nei termini e alle condizioni di cui all'art. 2441, comma 2°, Codice Civile.

9) Ogni trasferimento di azioni per atto tra vivi è, comunque, subordinato all'ottenimento ove richiesto, della preventiva autorizzazione del Ministero delle Finanze, a pena di inefficacia del trasferimento stesso nei confronti della Società in mancanza della suddetta autorizzazione.

A conclusione, come indicato all'articolo 12 del vigente statuto sociale al comma 2): "Ogni azione dà diritto ad un voto".

b) Restrizioni al trasferimento di titoli.

Come indicato all'articolo 1-comma 2), 3) e 4) dello statuto sociale vigente:

- 2) Alla Società, una volta costituita, potranno essere ammessi, con il consenso di tutti i soci fondatori, come soci ordinari, altri Enti Pubblici e persone fisiche e giuridiche private, fermo restando che in ogni caso la maggioranza azionaria non inferiore al 51% del capitale sociale deve essere detenuta dai Comuni e/o Enti Pubblici che parteciperanno al capitale sociale.
- 3) Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione, cui spetta altresì di determinare il tempo, le condizioni e le modalità di versamento degli importi azionari singolarmente ammessi e sottoscritti.
- 4) Nel caso di ammissione di nuovi soci verrà operata da parte dei soci fondatori una cessione di azioni, o di rinuncia dei diritti di opzione nel caso che l'ammissione avvenga a seguito di aumento del capitale sociale, conservando comunque il rispetto dei limiti percentuali stabiliti al precedente comma 2) del presente articolo.

Si aggiunge a conclusione che come indicato all'articolo 14 comma 2) dello statuto sociale: "Per deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato della società, la proroga della durata stabilita dall'art. 3 dello Statuto, il trasferimento della sede, l'emissione di azioni privilegiate, è necessario il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale".

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale.

- Comune di Este, titolare di numero 408.000 azioni ordinarie pari a complessivi nominali euro 20.400.000,00 corrispondenti al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale;
- società "FINAM GROUP S.P.A." con sigla FINAM S.P.A., titolare di n. 392.000 azioni ordinarie pari a complessivi nominali euro 19.600.000,00 corrispondenti al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale;

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	N° azioni	% rispetto al c.s.	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	800.000	100%	Non Quotate	Ordinari diritti di voto e rappresentanza

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)				
	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	N° strumenti in circolazione	Categoria di azioni servizio della conversione/esercizio	N° azioni al servizio della conversione/ esercizio
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-
Warrant	-	-	-	-

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE			
Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Comune di Este	Comune di Este	51%	51%
FINAM GROUP S.P.A.	FINAM GROUP S.P.A.	49%	49%

d) Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

Non sussiste uno specifico meccanismo di esercizio dei diritti di voto applicabile a un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto

Non sussistono restrizioni all'esercizio del diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti

Non consta al Consiglio l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse.

h) Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA

Non sussistono clausole di change of control o disposizioni statutarie in materia di OPA.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

L'organo amministrativo non è delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile né può emettere strumenti finanziari partecipativi.

j) Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. C.C.)

Secondo quanto indicato all'articolo 15 del vigente statuto sociale:

“ 2) L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea su indicazione dei soci non pubblici.

3) Nel caso del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei membri del Consiglio è nominata su designazione degli Enti Pubblici cui è riservata la facoltà di revoca. I membri del Consiglio nominati su designazione degli Enti pubblici decadono automaticamente ove non siano stati confermati dall'Ente che li ha nominati nei dodici mesi successivi alla cessazione del mandato del legale rappresentante dell'Ente pubblico che li ha nominati. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea su indicazione dei soci non pubblici.

Qualora soggetta all'obbligo la nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo e medesimo limite deve essere rispettato nel caso di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato”.

COMPLIANCE

SESA è una Società per Azioni il cui capitale è detenuto per il 51 % dal Comune di Este. In quanto Società di diritto privato in controllo pubblico SESA è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 ("Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico") che detta disposizioni in materia di valutazione del rischio di crisi aziendale e di integrazione degli strumenti di governo societario.

Come indicato appunto nel Regolamento dedicato alla Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale e Strumenti Integrativi di Governo Societario (Art. 6 Decreto Legislativo n. 175/2016) all'articolo 5 – Gli Strumenti Integrativi di Governo Societario: “Il Consiglio d'Amministrazione, con il contributo del Collegio Sindacale, del Responsabile dell'Area Amministrazione (anche RPCT) e dell'ODV, ha verificato l'assetto degli strumenti di governance della SESA, addivenendo alla condivisa convinzione che, allo stato, gli strumenti di governo societario già adottati ed operanti siano adeguati a garantire la conformità a tutti i requisiti di cui al comma, 3° dell'art. 6 citato, alla stregua delle seguenti considerazioni.”

Quanto al rispetto delle norme di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale, si è rilevato che sia il Codice Etico (sottoposto a revisione nel 2015) sia il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 (sottoposto a revisione nell'anno 2018 per la Parte Generale e, nell'anno 2013, per le Sezioni di Parte Speciale concernenti i reati contro la pubblica amministrazione e i reati societari), sia ancora le "Misure Integrative al MOG" (adottate nell'anno 2018 per implementare le disposizioni interne volte a prevenire i fenomeni corruttivi e a garantire la trasparenza nell'attività d'impresa della SESA), e la revisione 1 alla parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs 231/2011 (effettuata nel 2019 e 2020 per recepire quanto suggerito dall'ANAC in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza) siano presidi del tutto adeguati a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale.

In particolare si è rilevato che contengono specifiche disposizioni volte a prevenire il rischio di condotte contrarie alle norme di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale:

- o l'Allegato A del MOG ("Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione");
- o l'Appendice all'Allegato A) del MOG ("La riforma dei reati di corruzione");
- o l'Allegato B) del MOG ("I reati societari");
- o l'Appendice all'Allegato B) del MOG ("La corruzione tra privati");
- o l'Allegato E) del MOG ("Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore");
- o Scheda 1 – Il reato presupposto Allegato A “I reati nei rapporti con la pubblica amministrazione” (art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);

- o Scheda 1 – Il reato presupposto Allegato B “I reati societari” (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- o Scheda 1 – Il reato presupposto Allegato E “Delitti informatici, trattamento illecito di dati, e reati in materia di violazione del diritto d’autore” (artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001).

Si è rilevato, infine, che un presidio rilevante in quest'ambito è costituito dal "Regolamento degli acquisti" di cui da tempo si è dotata la società e che è stato oggetto di aggiornamento nel corso del 2020.

Quanto all'ufficio di controllo interno che coadiuvi il Collegio Sindacale, si è rilevato che la Società è già dotata:

- di sistemi di controllo interno di primo livello, svolti dalle funzioni responsabili delle principali aree operative;
- di sistemi di controllo esterno da parte di advisors e certificatori che - periodicamente - verificano la rispondenza delle attività della società ai diversi standards normativi internazionali in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, qualità.

Sotto il profilo dei controlli interni si è poi rilevato che il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 - opportunamente integrato con le "Misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza" prevede prerogative di vigilanza e controllo in capo ai seguenti organismi:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
- Organismo di Vigilanza (ODV);
- Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Quanto ai codici di condotta di cui alla lettera c) del comma 3° dell'art. 6, si è rilevato che la Società ha da tempo adottato un proprio Codice Etico (sottoposto a revisione nell'anno 2015) in cui sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare i comportamenti da tenere nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti collaboratori e nei confronti di tutti gli altri stakeholders. Ai precetti del Codice Etico sono complementari le disposizioni del Sistema Sanzionatorio inserito nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001.

Infine, quanto ai programmi di responsabilità sociale d'impresa si è rilevato che la Società, a partire dall'esercizio 2014, si è dotata del cosiddetto "Bilancio di sostenibilità" che si fonda su principi di responsabilità sociale ed etica d'impresa, in conformità alle raccomandazioni di cui alla "Corporate Social Responsibility" (CSR). SESA, inoltre, ha implementato un Sistema di Gestione Integrato conforme e certificato rispetto agli standards normativi internazionali EN ISO 9001, EN ISO 14001, UNI ISO 45001. La Società inoltre ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al "Regolamento EMAS".

Alla luce della rilevazione effettuata si è ritenuto e si ritiene, dunque, che gli strumenti di governance di cui è dotata la Società siano sufficienti ed adeguati al perseguimento delle finalità indicate al comma 3° dell'art. 6 e che, conseguentemente, non sia necessario - allo stato - procedere con l'adozione di strumenti integrativi di governo societario”.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In base a quanto disposto dall'articolo 15 del vigente statuto sociale:

- comma 1) “La società è amministrata da Amministratore Unico o, nel caso in cui la normativa vigente lo acconsenta, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri”.
- comma 4) "L'Assemblea che procede alla elezione del Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente tra gli amministratori designati dagli Enti Pubblici e un Vice-Presidente scelto tra gli Amministratori designati dai Soci Privati”.
- comma 5) “Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; spettano altresì le eventuali indennità deliberate dall'Assemblea”.

In aggiunta:

i. l'articolo 17 del vigente statuto sociale attesta che:

- comma 1) “La rappresentanza e la firma in nome e per conto della Società sono attribuite, a seconda dei sistemi di amministrazione, all'Amministratore Unico o al Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice-Presidente .Nel limite dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 del C.C. i poteri, le competenze, la rappresentanza e la firma in nome e per conto della società sono attribuite all'Amministratore Delegato, scelto tra i soggetti designati dai soci rappresentanti la parte privata del capitale azionario”.

ii. l'articolo 19 del vigente statuto sociale dispone che:

- comma 1) “Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica”.
- comma 2) “Ogni consigliere dispone di un voto”.
- comma 3) “I Consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute da alcuno, pur se da loro formalmente delegato”.
- comma 4) “Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti”.
- comma 5) “Il Consiglio di Amministrazione designa un proprio segretario che può essere anche estraneo al Consiglio salva l'ipotesi di cui al successivo art. 22”.
- comma 6) “Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare in apposito verbale firmato dal Presidente o dal Segretario”.

NOMINA E SOSTITUZIONE

In base a quanto disposto dall'articolo 15 del vigente statuto sociale:

- comma 2) “L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea su indicazione dei soci non pubblici”.
- comma 3) “Nel caso del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei membri del Consiglio è nominata su designazione degli Enti Pubblici cui è riservata la facoltà di revoca. I membri del Consiglio nominati su designazione degli Enti pubblici decadono

automaticamente ove non siano stati confermati dall'Ente che li ha nominati nei dodici mesi successivi alla cessazione del mandato del legale rappresentante dell'Ente pubblico che li ha nominati. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea su indicazione dei soci non pubblici. Qualora soggetta all'obbligo la nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo e medesimo limite deve essere rispettato nel caso di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato”.

Secondo l'articolo 16 del vigente statuto sociale:

- comma 1) “Gli amministratori durano in carica tre anni, salvo revoca, e sono rieleggibili”.
- comma 2) “Nel caso della presenza del Consiglio di Amministrazione, se, in pendenza del termine, viene a mancare un Amministratore si applicano le norme del Codice Civile. Ove, tuttavia, l'Amministratore da sostituire fosse fra quelli designati dagli Enti Pubblici, la nomina in via sostitutiva compete a questi ultimi. In caso di dimissioni di due componenti dell'organo amministrativo, l'intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma IV Codice Civile”.

In relazione all'attività sociale svolta a tutti gli Amministratori è richiesta l'insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 39/2013, in particolare:

- condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 sull'inconferibilità degli incarichi;
- cause di inconferibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 39/2013;
- cause di incompatibilità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 39/2013;
- cause di incompatibilità previste dall'art. 11, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 39/2013;
- cause di incompatibilità previste dall'art. 13, commi 1 e 3 del D.Lgs. 39/2013;
- cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 Codice Civile.

Oltre a ciò, gli Amministratori si obbligano a comunicare a SESA eventuali cause di incompatibilità e inconferibilità che dovessero sopravvenire e, al contempo, attestano che detengono e manterranno i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, 1 comma, D.Lgs. n. 175/2016.

COMPOSIZIONE

Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina	In carica da	In carica fino a	Esec.	Non esec.	Numero partecipazione riunioni C. di A.
Presidente – Ruzzon Siliva	1964	25.01.2022	25.01.2022	3 esercizi		x	10
Amm. delegato – Melato Massimo	1972	25.01.2022	25.01.2022	3 esercizi	x		10
Consigliere Delegato – Stocco Dino	1960	05/09/2017	25.01.2022	3 esercizi	x	x	10
Amministratore – Costantin Federico	1965	25.01.2022	25.01.2022	3 esercizi		x	10
Amministratore – Peruffo Laura	1981	25.01.2022	25.01.2022	3 esercizi		x	10

Criteria e politiche di diversità

Si segnala che le nuove nomine sono state attribuite facendo particolare attenzione all'applicazione della L. 120/2011, chiamata anche "Legge Golfo Mosca" o "Quote Rosa", e all'art. 11 comma 4 D.Lgs 175/2016.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Attualmente non è disciplinato alcun cumulo massimo di cariche ricopribili dagli amministratori. Restano salve le disposizioni che obbligano l'assenza di conflitti di interesse secondo l'articolo 2.10 del Codice Etico Aziendale:

“SESA esige il più rigoroso rispetto della disciplina che regola il conflitto di interessi contenuta in leggi e regolamenti. Tutti i destinatari del Codice Etico devono evitare le situazioni in cui si possa manifestare anche un solo potenziale conflitto di interessi tra le attività economiche personali e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni: (i) svolgere una funzione di vertice o di responsabile di un'unità organizzativa e avere personali interessi economici comuni con i fornitori; (ii) accettare danaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società o con società ad essa collegate da rapporti di partecipazione; (iii) avere interessi affettivi personali o familiari che possano influenzare l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il miglior interesse della Società ed il

modo più opportuno per perseguirlo; (iv) avvantaggiarsi personalmente, tramite familiari, colleghi o interposta persona, di opportunità di affari connesse allo svolgimento delle proprie funzioni o in relazione all'attività esplicata per conto della Società.

Non è consentito comunque perseguire interessi propri a danno degli interessi sociali, né fare un uso personale non autorizzato di beni aziendali, né detenere direttamente o indirettamente interessi in società concorrenti, clienti, fornitrici o addette alle certificazioni concernenti l'azienda.

Deve comunque essere data comunicazione al Consiglio d'Amministrazione delle situazioni nelle quali si ritiene che possa sussistere, anche in via ipotetica, un conflitto di interessi.

In particolare, ciascun amministratore è obbligato a rendere noto agli altri amministratori nonché al Collegio Sindacale, qualunque interesse abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società sulla quale è chiamato a decidere. Detta comunicazione dovrà essere precisa e puntuale ovvero dovrà specificare la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse stesso; spetterà poi al Consiglio di Amministrazione valutarne la conflittualità rispetto agli interessi della Società.

In caso di conflitto d'interesse dell'Amministratore Delegato, quest'ultimo è tenuto ad astenersi dall'operazione su cui, in virtù dei propri poteri, è chiamato a decidere, demandando ogni valutazione e decisione in merito al Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che alla Società si applicano le disposizioni sulle incompatibilità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 39/2013. Conseguentemente è vietato assumere o ricoprire la carica di amministratore e di dirigente della Società a quei soggetti che: (i) svolgono in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Società medesima e dalla Pubblica Amministrazione partecipante; (ii) ricoprono incarichi amministrativi di vertice ed incarichi dirigenziali comunque denominati nelle pubbliche amministrazioni che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dalla Società”.

Induction Programme

L'Amministratore Delegato ha svolto iniziative a favore degli Amministratori volte a fornire:

- un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'impresa, del posizionamento competitivo, dei principi di corretta gestione dei rischi specifici connessi al business, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro socio-politico e normativo/autoregolamentare di riferimento;
- un approfondimento, tramite il Comitato Controllo e Rischi e il Collegio Sindacale, sulle tematiche riguardanti la dichiarazione non finanziaria.

RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Secondo le disposizioni dell'articolo 20 del vigente statuto sociale:

“Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze attribuite all'Amministratore Delegato o che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea”.

In base all'articolo 21 del vigente statuto sociale:

“Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e, in caso di sua assenza, al Vice-Presidente e procede alla nomina di un Amministratore Delegato, da scegliere tra i Consiglieri non designati dal Comune né da altri Enti Pubblici, determinandone le mansioni, i compiti, i poteri e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio Sindacale”.

In caso di Amministratore Unico secondo l'articolo 21-bis del vigente statuto:

“Quando l'amministrazione delle società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, fatta eccezione delle competenze che la legge o lo statuto riservano all'assemblea”.

Con l'articolo 22 del vigente statuto sociale è contemplata anche la figura del Direttore Generale:

- • comma 1) “Agli uffici della Società potrà sovrintendere un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione”.
- • comma 2) “Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio fungendo da Segretario”.

ORGANI DELEGATI

- Amministratori Delegati

All'ing. Melato Massimo, in data 25.01.2022, è stato attribuito (per la durata di tre esercizi) la nomina di Amministratore delegato.

Poteri:

1. rappresentanza della Società presso qualsiasi ditta o Ente Pubblico o Privato, anche nell'ambito di riunioni, congressi, convegni, sia in Italia che all'estero, per discutere e trattare problemi di natura tecnica inerenti i lavori, i servizi, assunti o da assumersi da parte della società;
2. conferimento, con firma libera, di tutti i poteri e le responsabilità per la piena autonomia nella gestione operativa della S.E.S.A. S.p.A., impegnando la stessa in iniziative e investimenti rientranti nell'ordinaria amministrazione;
3. piena ed autonoma gestione delle risorse umane aziendali e correlato esercizio di tutte le attività ed operazioni previste dalla normativa vigente in materia, ivi compresa la facoltà di assumere e licenziare personale, qualunque ne sia la qualifica, nonché adottare provvedimenti disciplinari nei limiti dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nel caso di violazione di disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. rappresentare la società avanti gli Istituti Previdenziali ed Assistenziali per le assicurazioni obbligatorie del lavoro nonché avanti le organizzazioni sindacali, amministrative e le associazioni di categoria, provvedendo a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia con facoltà di firmare le dichiarazioni, certificazioni e comunicazioni relative ai rapporti di lavoro;
5. trattare e definire, conciliare, rinunciare e transigere le controversie che traggono origine diretta o indiretta da rapporti da lavoro di impiego in atto o cessati, tanto in sede stragiudiziale che avanti l'Autorità giudiziaria in qualunque grado;
6. stipulare tutti i contratti di fornitura di beni e servizi necessari ai fini dell'ordinaria amministrazione della società e fare quanto necessario per la loro esecuzione con tutti i più ampi poteri perché possa provvedere con la necessaria continuità e tempestività;

7. funzione commerciale dell'azienda con particolare riguardo alla gestione delle varie aree di business sia in Italia che all'estero;
8. gestione degli approvvigionamenti produttivi in genere;
9. rappresentanza della società in ogni ordine e grado di giudizio, compresa la facoltà di nominare allo scopo procuratori legali e speciali;
10. promozione del corretto funzionamento ed introduzione di eventuali modifiche e correttivi (i) al Sistema di Gestione Integrato della società, con particolare riguardo ai modelli di cui agli standards UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018, e (ii) alle sezioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001.
11. intervenire in nome e per conto della società a gare di appalto indette da qualsiasi stazione appaltante, anche statale, regionale, provinciale e comunale, escluse quelle che possono coinvolgere la società in modo straordinario, con facoltà di presentare offerte, sottoscrivere e presentare i documenti richiesti ed eventualmente concordare, con l'Ente appaltatore, termini e modalità di esecuzione dei contratti aggiudicati;
12. conferimento di tutti i poteri per la sottoscrizione di Associazioni Temporanee di Impresa di ogni genere
13. attribuire incarichi di consulenza necessari per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione della società;
14. adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi;
15. transigere vertenze, liti ed in genere ogni controversia della società con i terzi, fino a sostituire a sé procuratori per determinati atti o gruppi di atti e fare quanto altro possa rendersi necessario per il buon andamento della società con ogni più ampio potere,
16. relazionare al consiglio di amministrazione periodicamente sulle operazioni aventi un significativo rilievo economico patrimoniale e finanziario;
17. le strategie aziendali utili allo sviluppo societario verranno individuate dall'Amministratore Delegato e saranno in via preliminare valutate dal C. di A. per la successiva autorizzazione;
18. inoltre vengono conferiti all'Amministratore Delegato tutti i poteri per affrontare ogni intervento ritenuto urgente, straordinario e necessario per la garantire la funzionalità degli impianti e dei servizi, dandone successiva informativa al C. di A.;
19. vengono conferiti tutti i poteri e le responsabilità inerenti allo svolgimento dell'attività operativa e produttiva aziendale ivi inclusi, senza esclusione d'altri quelli concernenti:
 - ✓ la sicurezza degli immobili di proprietà sociale o comunque utilizzati nell'esercizio dell'attività,
 - ✓ la direzione, valutazione, gestione, conduzione ed attuazione di tutte le complesse attività assegnate all'imprenditore in materia di produzione industriale e di sicurezza, con particolare riferimento al rispetto ed alla attuazione di quanto previsto dal d. lgs. 81/2008, dalle altre disposizioni e prescrizioni applicabili in materia antinfortunistica, di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di controllo, manutenzione e sicurezza delle strutture, dei mobili e degli immobili, degli impianti e dei macchinari, assumendo a tal fine l'ing. Massimo Melato la qualifica di datore di lavoro ex art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008, di prevenzione e di protezione da incendi e rischi, di scarichi industriali, di ecologia e tutela dell'ambiente in genere, di rifiuti, di antinquinamento, in relazione alla tutela anche dell'ambiente interno ed esterno all'azienda, di controllo dell'ambiente di lavoro, di prevenzione ed igiene, di sanità e salute nei luoghi di lavoro, di depositi di olii minerali e carburanti, d'intervento in caso di incendi, di denunce e richieste ai vari Enti preposti, di autorizzazioni, concessioni, permessi e simili per l'esercizio delle attività aziendale e/o l'utilizzo di impianti, macchinari, mobili, immobili, strutture, depositi ecc., nonché di tutela dell'ambiente, così come imposta anche da norme imperative, da ordini in qualsiasi forma impartiti ovvero imposti dalle competenti autorità e pubbliche amministrazioni, dall'esperienza tecnica specifica ed in generale da ogni regola di prudenza e di diligente condotta sul lavoro, che elimini i rischi, prevenga le conseguenze di danno alle persone, alle cose ed all'ambiente, provvedendo, se del caso, agli opportuni interventi in

caso di incidenti,

✓ l'organizzazione dei servizi e delle strutture inerenti alle attività e/o previsti dalle normative di cui sopra, in modo da assicurarne l'efficiente, legittima e razionale articolazione e da assicurare, altresì, la aggiornata istruzione ed il controllo del personale addetto e dei suoi delegati, nell'ambito di ogni singola competenza,

✓ l'informazione verso i clienti/visitatori ed i lavoratori dei rischi generici e specifici, cui sono esposti, e delle norme di prevenzione e di comportamento applicabili, anche con affissione nei luoghi di lavoro e in quelli frequentati dai clienti/visitatori e/o negli altri luoghi previsti dalle disposizioni e prescrizioni applicabili o comunque ritenuti opportuni, di cartelli, estratti delle norme di prevenzione ed antinfortunistiche, e delle altre opportune norme di comportamento, sottolineando gli obblighi e le cautele a cui sono sottoposti ed esigendone l'adempimento,

✓ la verifica degli impianti, delle macchine, delle attrezzature, dei mobili, degli immobili, degli attrezzi, degli indumenti e altri presidi protettivi in dotazione e/o in uso nell'azienda e/o al personale che vi opera, affinché siano conformi alle disposizioni delle leggi e delle altre disposizioni e prescrizioni applicabili in materia antinfortunistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alle altre norme applicabili e non vengano manomessi, disponendo, a tal fine, controlli periodici, circa il loro stato di usura (con collaudi preventivi e controlli periodici degli organi e/o enti pubblici competenti, ove richiesti), ed assicurando l'efficienza e l'effettivo utilizzo dei dispositivi di sicurezza,

✓ la verifica degli impianti, dei mobili e degli immobili, delle macchine e delle attrezzature, al fine di assicurarne la conformità alle normative ed alle altre disposizioni vigenti in materia di ecologia e di tutela dell'ambiente e/o comunque applicabili ed affinché non determinino danni a terzi per inquinamento o simili,

✓ la formazione della procedura di utilizzazione in sicurezza dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti ed in generale di ogni strumento di lavoro, anche esigendo che il personale osservi le norme di sicurezza applicabili ed utilizzino i necessari ed opportuni mezzi di protezione,

✓ la responsabilizzazione del personale, dei capi reparto e quanti altri sono addetti allo svolgimento dell'attività produttiva, alla sorveglianza dell'attività lavorativa, al controllo del rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute, antinfortunistiche, igiene, sanità ed ecologia da parte dei lavoratori, con l'obbligo di segnalare i casi di inosservanza,

✓ la completezza e regolarità delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività aziendali, anche con riferimento agli obblighi normativamente fissati dal D. Lgs. 81/2008 e alle altre prescrizioni e disposizioni sopra citate, assicurandone il completo rispetto, con riferimento anche a tutti quelli specificatamente indicati dall'art. 89 del D.lgs citato e successive modifiche.

L'Ing. Melato Massimo è altresì tenuto a dotare il personale dei mezzi e strumenti antinfortunistici ed igienico sanitari imposti dalla legge, dagli enti preposti, dai regolamenti interni o comunque suggeriti dalla comune diligenza e prudenza, nonché ad attuare anche le misure preventive e diagnostiche di specifiche malattie professionali che possano insorgere dai lavori, a spese della società.

Ai fini di cui sopra, sono delegate all' Ing. Melato Massimo, con autonomi poteri decisionali e senza che vi sia alcuna interferenza, tutti i poteri e le funzioni di rappresentanza, valutative, attuative, organizzative, dispositive, di vigilanza, di controllo e di intervento che competono all' imprenditore nelle materie di cui sopra, sotto ogni possibile profilo.

L'Ing. Melato Massimo, fermi gli obblighi del datore di lavoro non delegabili di cui all'art. 17 D. Lgs 81/2008, è sin d'ora autorizzato ad attuare la delega di funzioni di cui all'art. 16 D. Lgs 81/2008, nominando all'uopo più procuratori speciali, anche per ciascun sito o stabilimento produttivo, affinché esercitino le specifiche funzioni e responsabilità oggetto delle deleghe conferite, restando comunque responsabile del dovere di vigilanza di cui al terzo comma dell'art. 16 D. Lgs. 81/2008.

All'Ing. Massimo Melato vengono attribuiti, inoltre, tutti i doveri del datore di lavoro in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione di cui all'articolo 26 D. Lgs 81/2008.

Nel caso in cui presso le sedi della Società vengano allestiti cantieri temporanei e mobili, si ravvisa

l'opportunità di individuare in capo all'amministratore delegato Ing. Massimo Melato anche il ruolo di soggetto committente, secondo la previsione dell'art. 89 comma 1° lettera b) del decreto legislativo 81/2008.

Pertanto all'Ing. Massimo Melato vengono demandati, in via esclusiva, gli adempimenti di cui al titolo IV° del D.lgs 81/2008 e, comunque, tutti gli adempimenti relativi agli obblighi previsti in capo al committente da disposizioni legislative e regolamentari, sia nazionali, sia comunitarie, sia di autorità sovranazionali o da atti della Pubblica Amministrazione e in generale delle Pubbliche Autorità, nonché da clausole e norme contrattuali operanti nei confronti della SESA S.p.A. in materia di misure per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili.

Anche in relazione a tutti gli obblighi assunti quale datore di lavoro nelle ipotesi di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008, e committente nel caso di cantiere temporaneo e mobile, il consiglio autorizza l'Ing. Massimo Melato ad attuare la delega di funzioni di cui all'art. 16 D.lgs. 81/2008 e, comunque, per il caso dei cantieri temporanei e mobili, a designare altro soggetto quale responsabile dei lavori, secondo la previsione dell'art. 89, comma 1, lettera c) D.lgs. 81/2008.

Si conferiscono inoltre le deleghe affinché, in relazione all'intera attività produttiva della S.E.S.A. S.p.A., svolga ed esegua in piena autonomia gestionale, organizzativa, di controllo, decisionale e finanziaria ogni attività ed ogni adempimento previsti da disposizioni legislative e regolamentari, da clausole e norme contrattuali operanti nei confronti della S.E.S.A. S.p.A. nonché dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi di cui la S.E.S.A. S.p.A. risulti titolare e sia comunque tenuta a rispettare, nelle seguenti materie:

✓ in materia di tutela dell'ambiente e di prevenzione dell'inquinamento, in relazione alle emissioni ed immissioni in atmosfera, agli scarichi idrici ed ai rifiuti, ed, altresì, in materia di rumori, con particolare ma non esaustivo riguardo alle responsabilità di:

- attuazione e mantenimento di tutte le condizioni necessarie a prevenire ogni forma di inquinamento e, più in generale, di tutte le condizioni necessarie al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, delle norme di enti comunitari vigenti nelle predette materie, nonché al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi di cui la S.E.S.A. S.p.A. risulti titolare e sia comunque tenuta a rispettare;

- realizzazione di ogni intervento necessario alla pronta eliminazione di situazioni di rischio per l'ambiente, anche con arresto di impianti e macchine;
nonché

✓ in materia di prevenzione degli incendi, con particolare ma non esaustivo riguardo alle responsabilità di attuazione dei piani di emergenza e di prevenzione degli incendi previsti dalla normativa in materia antincendi e protezione civile e, comunque, ritenuti opportuni in ragione delle specifiche attività produttive svolte dalla S.E.S.A. S.p.A.

Nello svolgimento delle attività e nell'esecuzione degli adempimenti relativi alle materie oggetto della presente delega, l'Ing. Melato Massimo curerà tutti i relativi rapporti tra la S.E.S.A. S.p.A. e le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici e/o i terzi privati, venendo sin d'ora conferito all'Ing. Melato Massimo il necessario potere di rappresentanza della S.E.S.A. S.p.A., affinché, a nome e per conto della stessa, sottoscriva i conseguenti atti, istanze, richieste, relazioni, dichiarazioni ed atti negoziali, unilaterali e non, richiesti da norme legislative o regolamentari o ritenuti, comunque, opportuni.

Al fine di poter adempiere ai compiti sopra indicati, in materia di tutela ambientale, prevenzione incendi e sicurezza nel posto di lavoro, vengono conferiti, all'Ing. Massimo Melato, con firma libera, i più ampi poteri e l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Nel caso in cui l'Ing. Melato Massimo, sempre per l'adempimento dei compiti oggetto delle deleghe e degli altri poteri di cui sopra, debba impegnare la società per importi superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) sarà tenuto ad informare tempestivamente, per iscritto, il Consiglio di Amministrazione.

Al dr. Stocco Dino, in data 25.01.2022, è stato attribuito (per la durata di tre esercizi) la nomina di Consigliere delegato.

Poteri:

1. sovrintendere alle attività amministrative e finanziarie della società;
2. rappresentanza della società nei confronti delle autorità fiscali con tutti i necessari poteri e, in particolare, in via meramente esemplificativa, con i poteri di sottoscrivere e presentare dichiarazioni annuali dei redditi, dichiarazioni IVA, richieste di rimborso IVA, sottoscrivere ricorsi avverso accertamenti fiscali ed accettare concordati fiscali di ogni tipo, sottoscrive ogni modello di versamento relativo ad ogni tributo, ossia ha facoltà di firmare ogni dichiarazione prevista dalle vigenti norme in materia fiscale;
3. tutti i poteri perché possa sovrintendere alla gestione finanziaria della società con particolare riguardo alla gestione della tesoreria aziendale e pertanto ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito. A titolo esemplificativo ma non esaustivo egli potrà aprire e chiudere conti correnti presso banche, istituti di credito e società finanziarie e compiere operazioni su di essi senza limitazioni di importo, stipulare con essi contratti di ogni genere e trattare affari di ogni tipo anche con diversi organismi finanziari, richiedere aperture di credito di conto corrente, scoperti, sconti e castelletti, fermo restando che non potrà né concedere finanziamenti, né assumere finanziamenti e altri debiti finanziari a medio o a lungo termine, né decidere per il rimborso anticipato di tali finanziamenti; in quanto responsabile della delega amministrativa della società viene inoltre conferito con firma singola il potere di effettuare i pagamenti obbligatori per legge (quali contributi, imposte e tasse, ecc.) senza limitazione di importo, sottoscrivendo la relativa documentazione e la possibilità con firma libera di effettuare operazioni di versamento su conti correnti della Società anche girando e quietanzando assegni, vaglia, effetti cambiari e quant'altro. Egli potrà intrattenere rapporti con società di leasing e stipulare contratti di locazione finanziaria. Potrà infine intrattenere rapporti con altri enti preposti alla erogazione del credito al fine di soddisfare al meglio le esigenze di liquidità della società e alla gestione assicurativa inerente l'attività sociale, stipulando e/o modificando contratti;
4. in caso di impedimento o assenza dell'Amministratore Delegato, rappresenta la società in ogni ordine e grado di giudizio, compresa la facoltà di nominare allo scopo procuratori legali e speciali

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alla dr.ssa Ruzzon Silvia, in data 25.01.2022, è stato attribuito il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione (durata per 3 esercizi).

Secondo l'articolo 17 del vigente statuto sociale:

“La rappresentanza e la firma in nome e per conto della Società sono attribuite, a seconda dei sistemi di amministrazione, all'Amministratore Unico o al Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice-Presidente. Nel limite dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 del C.C. i poteri, le competenze, la rappresentanza e la firma in nome e per conto della società sono attribuite all'Amministratore Delegato, scelto tra i soggetti designati dai soci rappresentanti la parte privata del capitale azionario”.

Secondo l'articolo 21 del vigente statuto sociale:

“Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e, in caso di sua assenza, al Vice-Presidente e procede alla nomina di un Amministratore Delegato, da scegliere tra i Consiglieri non designati dal Comune né da altri Enti Pubblici,

determinandone le mansioni, i compiti, i poteri e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Informativa al Consiglio

Nel corso dell'esercizio 2022 il Consiglio ha valutato con cadenza almeno semestrale il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.

LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Non previsto dall'attuale assetto societario.

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Secondo quanto indicato dal Codice Etico aziendale al punto 2.22:

“Gli eventuali rapporti tra SESA ed i mass media in genere spettano esclusivamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o ad altro Consigliere delegato.

Ai dipendenti è fatto divieto di fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o di altro Consigliere delegato.

Analoga autorizzazione è necessaria ai dipendenti per la partecipazione, in nome o in rappresentanza della Società, a comitati, associazioni, convegni, congressi o seminari, così come per la redazione da parte degli stessi di articoli, saggi o pubblicazioni in genere.

Nel caso in cui tale autorizzazione sia concessa, le informazioni e le comunicazioni destinate all'esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti ed omogenee e verificate”.

COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Non previsto dall'attuale assetto societario.

COMITATO PER LE NOMINE

Non previsto dall'attuale assetto societario.

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Non previsto dall'attuale assetto societario.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- Politica generale per la remunerazione.

La materia in questione trova emanazione nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, ai sensi dell'art. 11 c. 6 del TUSP (Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica) stabilisce che: “per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti”.

Il decreto dovrà stabilire, altresì, i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. Sempre in tema di remunerazione degli amministratori rileva, infine, l'art. 9 c. del TUSP che stabilisce il

divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

CONTROLLO E RISCHI

L'art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016 prevede che le società in controllo pubblico valutino se integrare i propri strumenti di governo societario con:

- regolamenti interni volti a garantire la conformità della società alle norme di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale;
- un ufficio di controllo interno che collabori con il Collegio Sindacale nell'esercizio delle funzioni di controllo sociale;
- codici di condotta contenenti, tra l'altro, disposizioni concernenti i comportamenti imprenditoriali da tenere nei confronti di consumatori, utenti, collaboratori e di ogni altro portatore di interesse coinvolto nella attività della società;
- programmi di responsabilità sociale d'impresa.

Ai fini della implementazione del presente Regolamento, il Consiglio d'Amministrazione, con il contributo del Collegio Sindacale, del Responsabile dell'Area Amministrazione (anche RPCT) e dell'ODV, ha verificato l'assetto degli strumenti di governance della SESA, addivenendo alla condivisa convinzione che, allo stato, gli strumenti di governo societario già adottati ed operanti siano adeguati a garantire la conformità a tutti i requisiti di cui al comma, 3° dell'art. 6 citato, alla stregua delle seguenti considerazioni.

- o Quanto al rispetto delle norme di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale, si è rilevato che sia il Codice Etico (sottoposto a revisione nel 2015) sia il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 (sottoposto a revisione nell'anno 2018 per la Parte Generale e, nell'anno 2013, per le Sezioni di Parte Speciale concernenti i reati contro la pubblica amministrazione e i reati societari), sia ancora le "Misure Integrative al MOG" (adottate nell'anno 2018 per implementare le disposizioni interne volte a prevenire i fenomeni corruttivi e a garantire la trasparenza nell'attività d'impresa della SESA), e la revisione 1 alla parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs 231/2011 (effettuata nel 2019 e 2020 per recepire quanto suggerito dall'ANAC in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza) siano presidi del tutto adeguati a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale.

In particolare si è rilevato che contengono specifiche disposizioni volte a prevenire il rischio di condotte contrarie alle norme di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale:

- o l'Allegato A del MOG ("Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione")
- o l'Appendice all'Allegato A) del MOG ("La riforma dei reati di corruzione")
- o l'Allegato B) del MOG ("I reati societari")
- o l'Appendice all'Allegato B) del MOG ("La corruzione tra privati")
- o l'Allegato E) del MOG ("Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore")
- o Scheda 1 – Il reato presupposto Allegato A “I reati nei rapporti con la pubblica amministrazione” (art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- o Scheda 1 – Il reato presupposto Allegato B “I reati societari” (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);

- o Scheda 1 – Il reato presupposto Allegato E “Delitti informatici, trattamento illecito di dati, e reati in materia di violazione del diritto d’autore” (artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001).

Si è rilevato, infine, che un presidio rilevante in quest'ambito è costituito dal "Regolamento degli acquisti" di cui da tempo si è dotata la Società.

- o Quanto all'ufficio di controllo interno che coadiuvi il Collegio Sindacale, si è rilevato che la Società è già dotata:
 - di sistemi di controllo interno di primo livello, svolti dalle funzioni responsabili delle principali aree operative;
 - di sistemi di controllo esterno da parte di advisors e certificatori che periodicamente verificano la rispondenza delle attività della società ai diversi standards normativi internazionali in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, qualità.
- o Sotto il profilo dei controlli interni si è poi rilevato che il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 - opportunamente integrato con le "Misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza" - prevede prerogative di vigilanza e controllo in capo ai seguenti organismi:
 - • Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
 - • Organismo di Vigilanza (ODV);
 - • Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
- o Quanto ai codici di condotta di cui alla lettera c) del comma 3° dell'art. 6, si è rilevato che la Società ha da tempo adottato un proprio Codice Etico (sottoposto a revisione nell'anno 2015) in cui sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare i comportamenti da tenere nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti collaboratori e nei confronti di tutti gli altri stakeholders. Ai precetti del Codice Etico sono complementari le disposizioni del Sistema Sanzionatorio inserito nel Modello di Organizzazione e Gestione dei Rischi Aziendali ex D Lgs. n. 231/2001.
- o Infine, quanto ai programmi di responsabilità sociale d'impresa si è rilevato che la Società, a partire dall'esercizio 2014, si è dotata del cosiddetto "Bilancio di sostenibilità" che si fonda su principi di responsabilità sociale ed etica d'impresa, in conformità alle raccomandazioni di cui alla "Corporate Social Responsibility" (CSR). SESA, inoltre, ha implementato un Sistema di Gestione Integrato conforme e certificato rispetto agli standard normativi internazionali EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001. La Società ha adottato anche un sistema di gestione ambientale conforme al "Regolamento EMAS".

Alla luce della rilevazione effettuata si è ritenuto e si ritiene, dunque, che gli strumenti di governance di cui è dotata la Società siano sufficienti ed adeguati al perseguimento delle finalità indicate al comma 3° dell'art. 6 e che, conseguentemente, non sia necessario - allo stato - procedere con l'adozione di strumenti integrativi di governo societario.

Il D.Lgs n° 150 del 27/10/2009 ha istituito l' "Organismo Interno di Valutazione della Performance" (OIV) quale organo interno ad ogni amministrazione pubblica incaricato di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

In particolare l'art. 1 comma 8-bis della legge 190/2012 ha attribuito all'OIV le seguenti funzioni:

- la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione;
- la funzione di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico gestionale e di performance e di quelli connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza;
- il potere di richiedere informazioni al RPCT;
- il potere di effettuare audizioni ai dipendenti.

L' ANAC, con determinazione n.1134/2017, ha suggerito che, anche nelle società in controllo pubblico, quale S.E.S.A. S.p.A., sia individuato un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). Nello specifico nella stessa delibera l'Autorità statuisce che "A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV)".

Nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione della S.E.S.A. del 15.07.2022, alla luce delle delibere ANAC n.1134/2017 e n.141/2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di demandare, con effetto dal 01/08/2022, le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione riconosciuti normativamente all'"Organismo Indipendente di Valutazione composto da:

- avv.to Cesarato Massimiliano - Presidente dell'Organismo,
- dr. Parolo Marco - Componente,
- dr. Agusson Edoardo - Componente.

L'Organismo Indipendente di Valutazione si impegna, altresì, a collaborare con l'Amministrazione della Società al fine di portare a termine i processi di valutazione di propria pertinenza.

L'Organismo collegiale succede al precedente OIV, insediatosi il 10.12.2018 e rimasto in carica sino al 31 luglio 2022, rappresentato da:

- dott. Fabrizio Contin - Presidente dell'Organismo,
- rag. Fausto Furioso - Componente,
- dott. Massimo Ottini - Componente.

Le società in controllo pubblico sono tenute sostanzialmente ai seguenti adempimenti in relazione alla previsione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016:

- elaborare un programma di valutazione del rischio aziendale;
- valutare se adottare i sistemi integrativi di governo societario esaminati al paragrafo che precede;

- informare i soci di quanto deciso e adottato sui due punti che precedono nell'ambito della " Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari" da predisporre annualmente e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

Da ciò sono, appunto, individuate le prescrizioni necessarie per prevedere e prevenire lo stato di (pre) crisi e in cui sono dettate le disposizioni per fronteggiare le (pre) crisi eventualmente insorte. Per garantirne la perdurante adeguatezza, il Regolamento Interno di Valutazione dei Rischi deve essere sottoposto a revisione ogni tre anni per valutare se sia necessario apportarvi o meno delle modifiche.

La revisione è effettuata dal Responsabile dell'Area Amministrazione di concerto con il Presidente e con l'Amministratore Delegato e con l'eventuale coadiuzione del commercialista della Società o di altro consulente esterno esperto in materia. Ove a seguito della revisione si ravvisi la necessità di introdurre delle modifiche al Regolamento, esse sono approvate ed adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Quanto alle informative sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (commi 2 e 4 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016) e sulla adozione o non adozione degli strumenti integrativi di governo societario (comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016), si dettano le seguenti prescrizioni operative.

- i. Le informative sono inserite nella "Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari" annualmente predisposta a corredo del bilancio d'esercizio.
- ii. Le ridette informative devono consistere in una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo; al fine di agevolare tali chiarezza e completezza, alla "Relazione sul Governo Societario" saranno allegate due tabelle riportanti:
 - I. la prima un quadro sinottico delle informative sulla valutazione del rischio di crisi aziendale;
 - II. la seconda un quadro sinottico delle informative concernenti le decisioni assunte in tema di strumenti integrativi di governo societario.

I modelli delle due tabelle sono acclusi al presente Regolamento (di cui fanno parte integrante), rispettivamente quali Allegato 1 e Allegato 2.

Si sottolinea che le tabelle con i quadri sinottici integrano ma non sostituiscono le informative da inserire nel corpo della " Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari ".

- la situazione finanziaria e l'analisi dei risultati economici e finanziari (durata e scadenza dei rapporti bancari a breve, medio e lungo termine, leasing finanziari, stato patrimoniale e conto economico);
- gli indicatori economici: ROE, ROI, ROS, EBIDTA, EBIT;
- gli indicatori di sviluppo del fatturato (variazione dei ricavi nel triennio);
- gli indicatori di produttività (costo del lavoro su ricavi, valore aggiunto operativo per dipendente);
- gli indicatori patrimoniali (margine di struttura primario, indice di struttura primario, margine di struttura secondario, indice di struttura secondario, indice di autonomia

finanziaria, indice di dipendenza finanziaria, mezzi propri su capitali investiti, rapporto di indebitamento);

- gli indicatori di liquidità (margine di liquidità primario, indice di liquidità primario, margine di liquidità secondario, indice di liquidità secondario, capitale circolante netto, indice di disponibilità).
- In ossequio alla previsione di cui al combinato disposto dei commi 3, 4, 5 dell'art. 6 D. Lgs. n. 175/2016, nella "Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari" deve essere data una informazione chiara e completa in ordine agli strumenti integrativi di governo societario eventualmente adottati ai sensi del comma terzo dell'art. 6 o in ordine alle ragioni per le quali la Società abbia ritenuto di non integrare gli strumenti di governo societario.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Ai fini della valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6 D. Lgs. n.175/2016 è fondamentale che vengano individuate le cosiddette "soglie d'allarme", vale a dire quelle situazioni in cui può dirsi esservi il concreto rischio di compromissione dell'equilibrio economico e finanziario della Società, con conseguente necessità di approfondimento delle anomalie evidenziatesi.

Generalmente la dottrina aziendalistico-contabile ritiene che:

- per verificare il mantenimento dell'equilibrio economico, sia necessario controllare che i ricavi siano sempre sufficienti a coprire i costi della gestione, così da evitare perdite;
- per la verifica dell'equilibrio finanziario sia necessario controllare che i flussi finanziari in entrata originati dalla gestione siano sufficienti e distribuiti temporalmente in modo da garantire un puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società con gli Istituti di Credito, i fornitori, il proprio personale.

Per poter tenere costantemente monitorati l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa e, dunque, al fine di scongiurare l'insorgenza della crisi d'impresa - la dottrina suggerisce di predisporre una serie di indicatori - strutturali, finanziari, ed economici - da calcolare a preventivo sulla base di dati contenuti in un bilancio pluriennale della Società, per poi procedere nel corso della gestione al loro aggiornamento periodico e, infine, di effettuare il definitivo conteggio in sede di bilancio d'esercizio.

In questo modo la Società avrà sempre un set di indicatori aggiornato dal quale potranno essere ottenute adeguate informazioni sullo stato della gestione e soprattutto sulla sua possibile evoluzione futura, informazioni che dovrebbero consentire all'organo amministrativo di prevedere, con sufficiente anticipo, l'eventuale insorgenza di uno stato di (pre) crisi e, di conseguenza, di adottare idonei correttivi.

Ciò premesso, la dottrina aziendalistica ha da tempo individuato quali indicatori significativi per l'analisi sullo stato della gestione di una impresa:

- i seguenti indici strutturali:

- Peso delle immobilizzazioni (immobilizzazioni nette / totale attivo x 100)
- Peso del capitale circolante (attivo circolante comprensivo del risultato d'esercizio / totale attivo x 100)

- Peso del capitale proprio (capitale netto / totale passivo x 100)
- Peso del capitale di terzi (debiti / totale passivo x 100)

- i seguenti indici finanziari:

- Capitale circolante netto (attivo circolante - passività correnti)
- Margine di tesoreria (liquidità immediata + differita - passività correnti)
- Margine di struttura (capitale proprio "patrimonio netto comprensivo del risultato d'esercizio" - immobilizzazioni nette)

- i seguenti indici economici:

- E.B.I.T.D.A. (margine operativo lordo)
- E.B.I.T. (reddito operativo)
- Risultato ante imposte
- Risultato netto
- R.O.I. (reddito operativo I totale attività)
- R. O .E. (risultato economico netto / patrimonio netto senza il risultato d'esercizio)
- R.O.S. (reddito operativo/ ricavi netti delle prestazioni)

Alla luce dei cennati indicatori individuati dalla migliore dottrina aziendalistica, si ritiene che SESA debba considerare come "soglia di allarme" il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della Società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 Codice Civile);
- 2) le perdite cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
- 3) la relazione redatta dagli amministratori, dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, non sia inferiore a 0,80;
- 5) il peso degli oneri finanziari, rilevabili dal conto economico alla voce C1 7, misurato come oneri finanziari sull'ammontare del Capitale di Terzi sia superiore al 5%. Ancorché non possano a rigore considerarsi dei veri e propri indici di rischio, si ritiene opportuno che, ai fini della valutazione del rischio di crisi aziendale e della relativa informativa all'Assemblea dei Soci, vengano calcolati anche:
- 6) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti;
- 7) gli indici di durata media dei crediti e dei debiti a breve termine.

AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

L'organo deputato al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è il Consiglio di Amministrazione, di fatto:

- La bozza della " Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari " è predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrazione e presentata, dall'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, secondo le tempistiche e le modalità previste dallo statuto vigente e dal C.C. per la presentazione del bilancio d'esercizio.
- In occasione dell'Assemblea dei Soci, convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e l'Amministratore Delegato sono tenuti a fornire le informazioni integrative od i chiarimenti che eventualmente venissero richiesti in ordine alle tematiche oggetto della " Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari".
- Ove si verifici una situazione di "soglia di allarme", gli amministratori convocano senza indugio una assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016.
- In sede di Assemblea, i soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvercano profili di rischio, formulano gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, comma 2, citato.
- Entro i due mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione della Assemblea dei soci.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Secondo l'articolo 23 bis dello statuto sociale vigente:

“La revisione legale dei conti viene esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis comma 1 del codice civile da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. I requisiti, le funzioni, la responsabilità e le attività del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono regolati dalla legge. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivate del collegio sindacale e ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'assemblea, nel nominare il revisore legale dei conti o la società di revisione, deve determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico. Il revisore legale dei conti o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge; in difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore legale dei conti o di una nuova società di revisione”.

L'incarico è stato affidato, in data 08/06/2021, alla società di revisione B.D.O. ITALIA S.P.A. con sede legale in Milano (MI) Via Abruzzi, 94.


DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI

Secondo l'articolo 22 del vigente statuto sociale:

- comma 1) “Agli uffici della Società potrà sovrintendere un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione”.
- comma 2) “Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio fungendo da Segretario”.

Si segnala che al momento l’incarico non è stato assegnato e, ad oggi, non si riscontra l’esigenza di nominare un Direttore Generale.

COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI



NOMINA DEI SINDACI

STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina *	In carica da	In carica fino a	Numero partecipazione alle riunioni del Collegio
Presidente Collegio Sindacale	Ottini Massimo	1960	05/09/2017	09/09/2022	3 esercizi	10
Sindaco	Sattin Loretta	1978	21/04/2016	25/10/2019	09/09/2022	8
Sindaco	D'Orlando Luca	1972	06/09/2018	25/10/2019	09/09/2022	8
Sindaco supplente	Tomaello Sandra	1965	01/06/2010	25/10/2019	09/09/2022	0
Sindaco supplente	Bellin Sabrina	1968	21.04.2016	25/10/2019	09/09/2022	0
Sindaco	Dal Bello Damiano	1974		09/09/2022	3 esercizi	2
Sindaco	Favaro Enrica	1962		09/09/2022	3 esercizi	2
Sindaco supplente	Tombolato Paola	1983		09/09/2022	3 esercizi	0
Sindaco supplente	Franco Paolo	1959		09/09/2022	3 esercizi	0

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

- Criteri e politiche di diversità

Secondo quanto ottemperato dall'articolo 23 del vigente statuto sociale:

- comma 1) “Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. La nomina del Collegio Sindacale deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi e dei membri supplenti”.
- comma 2) “La presidenza del Collegio con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2398 del Codice Civile, è riservata ad uno dei Sindaci nominati dall'Assemblea”.
- comma 3) “La retribuzione annuale dei membri del Collegio Sindacale viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina”.
- comma 4) “I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili”.
- comma 5) “Al Collegio Sindacale spettano i compiti di cui all'art. 2403 e 2409 C.C. ed opereranno in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 2403 bis Codice Civile. Il Collegio Sindacale vigila quindi sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione”.

ASSEMBLEE

Secondo l'articolo 10 del vigente statuto sociale:

- 1) L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'organo sovrano della società e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
- 2) L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.
- 3) La convocazione dell'Assemblea è effettuata, a seconda dei sistemi di amministrazione, su iniziativa dell'Amministratore unico o su iniziativa del Consiglio di Amministrazione oppure quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile.
- 4) L'Assemblea dev'essere convocata presso la sede della società. Tuttavia può essere convocata anche in luogo diverso purché entro i confini della Regione Veneto.
- 5) L'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Secondo l'articolo 11 del vigente statuto sociale l'Assemblea viene convocata come di seguito indicato:

- 1) La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo avviso inviato ai singoli soci e ai membri del Collegio Sindacale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC o comunque con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
- 2) Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.
- 3) Ove nell'avviso non fosse stata prevista la seconda convocazione e la prima non fosse valida per mancanza del numero legale l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata entro un mese dalla data della prima mediante avviso inviato almeno otto giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC o comunque con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione. Entro lo stesso termine, dev'essere fornita comunicazione scritta ai singoli soci con l'indicazione delle materie da trattare.
- 4) Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, quando sia presente l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; ai componenti di tali organi che siano assenti dovrà essere data tempestiva comunicazione della deliberazione assunta.

Per intervenire in Assemblea l'articolo 12 dispone che:

- 1) Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari presso la sede della società o presso le sedi designate nell'avviso di convocazione, al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito dall'adunanza.
- 2) Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 3) Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'articolo 2372 del Codice Civile.
- 4) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa.
- 5) L'Assemblea è presieduta, secondo i sistemi di amministrazione, dall'Amministratore Unico o dal Presidente o dal Vice-Presidente della Società o dalla persona designata dall'Assemblea dei soci.
- 6) In caso di loro assenza o impedimento l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata di presiederla.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea può essere:

- i. Ordinaria (articolo 13 statuto sociale)

1) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

2) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza del capitale presente.

ii. Straordinaria (articolo 14 statuto sociale)

1) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

2) Per deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato della Società, la proroga della durata stabilita dall'art. 3 dello Statuto, il trasferimento della sede, l'emissione di azioni privilegiate, è necessario il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

A far data dalla chiusura dell'esercizio non si segnalano novità rispetto a quanto riportato nella presente Relazione.

QUADRO SINOTTICO DELLE SOGLIE D'ALLARME

	SOGLIA DI ALLARME	RISULTANZE			ANOMALIA
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
1	La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi	Differenza positiva			NO
2	Le perdite cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%	Nessuna perdita			NO
3	La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale	Nessuna discontinuità			NO
4	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, non sia inferiore a 0,80	0,88	0,95	0,97	NO
5	Il peso degli oneri finanziari, rilevabili dal conto economico alla voce C17, misurato come oneri finanziari sull'ammontare del Capitale di Terzi sia superiore al 5%	0,95%	1,03%	0,99%	NO
	Altri elementi di analisi				
6	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1	0,80	0,91	0,94	SI
7a	Gli indici di dilazione dei crediti commerciali [(crediti commerciali/fatturato con Iva)x365] superano i 180 giorni e questi superano il 40% dell'attivo	168	137	114	NO

7b	Gli indici di dilazione dei debiti commerciali [(debiti commerciali/acquisti con iva)x365] superano i 180 giorni e questi superano il 40% del passivo	103	109	108	NO
INDICI SOGLIA D'ALLARME					
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
- i seguenti indici strutturali:					
Peso delle immobilizzazioni (immobilizzazioni nette / totale attivo x 100)		67,49%	66,48%	64,77%	
Peso del capitale circolante (attivo circolante comprensivo del risultato d'esercizio / totale attivo x 100)		32,51%	33,55%	35,23%	
Peso del capitale proprio (capitale netto / totale passivo x 100)		40,82%	42,28%	44,93%	
Peso del capitale di terzi (debiti / totale passivo x 100)		59,18%	57,72%	55,07%	
- i seguenti indici finanziari:					
Capitale circolante netto (attivo circolante -passività correnti)		-16.492.088	-6.090.814	-4.234.961	
Margine di tesoreria (liquidità immediata + differita - passività correnti)		-21.549.576	-9.428.233	-9.146.904	
Margine di struttura (capitale proprio "patrimonio netto comprensivo del risultato d'esercizio" - immobilizzazioni nette)		-61.008.412	-46.350.117	-39.301.199	
i seguenti indici economici:					
E.B.I.T.D.A. (margine operativo lordo)		15.290.464	28.261.919	25.316.255	
E.B.I.T. (reddito operativo)		1.776.435	13.873.611	10.950.081	

Risultato ante imposte	1.527.914	12.807.047	12.755.070
Risultato netto	5.054.820	11.913.614	11.293.844
R.O.I. (reddito operativo / totale attività)	0,90%	7,23%	5,53%
R.O.E. (risultato economico netto / patrimonio netto senza il risultato d'esercizio)	6,94%	14,70%	12,68%
R.O.S. (reddito operativo/ ricavi netti delle prestazioni)	1,61%	10,55%	7,91%

QUADRO SINOTTICO SUGLI STRUMENTI INTEGRATO DI GOVERNO SOCIETARIO

Oggetto della valutazione	Risultanza della valutazione
<p>Concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale (art. 6, comma 3, lettera a), D. Lgs. n. 175/2016)</p>	<p>SESA ha adottato</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Codice Etico - il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 - Misure Integrative al MOG <p>Dettano disposizioni specifiche in materia di tutela della concorrenza e tutela della proprietà industriale od intellettuale le seguenti policies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Allegato A) del MOG ("Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione") - l'Appendice all'Allegato A) del MOG ("La riforma dei reati di corruzione") - l'Allegato B) del MOG ("I reati societari") - l'Appendice all'Allegato B) del MOG ("La corruzione tra privati") - l'Allegato E) del MOG ("Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore"). - Il "Regolamento degli acquisti"

<p>Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione (art. 6, comma 3, lettera b), D. Lgs. n. 175/2016)</p>	<p>SESA è dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un sistema di controllo di primo livello svolto dalle funzioni responsabili delle principali aree operative; - un sistema di controlli esterni da parte di advisors e certificatori che verificano il rispetto degli standards di cui alla UNI EN ISO 9001, alla UNI EN ISO 14001, alla UNI ISO 45001, al Regolamento EMAS.
	<p>Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 (integrato dalle Misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza) prevedono prerogative di vigilanza e controllo in capo a seguenti organismi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile della Prevenzione Trasparenza (RPCT); - Organismo di Vigilanza (ODV);
<p>Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina nei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società (art. 6, comma 3, lettera c), D. Lgs. n. 175/2016)</p>	<p>SESA ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Codice Etico; - un sistema sanzionatorio; - un sistema di autodisciplina aziendale costituito dal Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo (D. Lgs. n. 231/2001), integrato dalle Misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea (art. 6, comma 3, lettera d), D. Lgs. n. 175/2016)

SESA si è dotata dal 2014 del "Bilancio di sostenibilità" che si fonda su principi di responsabilità sociale ed etica d'impresa, in conformità alle raccomandazioni di cui alla "Corporale Socia/ Responsibility" (CSR).

SESA, inoltre, ha implementato un Sistema di Gestione Integrato conforme e certificato rispetto agli standard normativi internazionali EN ISO 9001, EN ISO 14001, UNI ISO 45001.

La Società inoltre ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS.

Este, 05.05.2023

Il Presidente del C. di A.

Dr.ssa Silvia Ruzzon